

IMPIANTI AUDIOVISIVI

Art. 4 Legge 300 del 20 maggio 1970

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

Art. 4 Legge 300 del 20 maggio 1970

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro (ora D.P.L.), dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Art. 4 Legge 300 del 20 maggio 1970

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 38 Legge 300 del 20 maggio 1970

Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 (€ 154,00) a lire 3.000.000 (€ 1.549,00) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

(ai sensi art. 15 D. Lgs. 124/04 applicabile la prescrizione obbligatoria ex artt. 20 e 21 D. Lgs. 758/94 – somma di € 387,25).

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Art. 38 Legge 300 del 20 maggio 1970

Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Indicazioni del M.L.P.S.

Il Ministero, per alcune aziende che hanno sedi in più provincie, ritenendo opportuna una analisi unitaria delle diverse problematiche connesse alla installazione degli impianti ed al fine della verificare della sussistenza dei presupposti autorizzativi, ha fornito indicazioni tecniche alle DD.PP.L., per agevolare una più rapida e uniforme adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

Indicazioni del M.L.P.S.

- In tutte le unità locali, ove non risultano costituite né rappresentanze sindacali aziendali né unitarie, non è possibile sottoscrivere accordi ai sensi art. 4, c. 2, L.300/70:
- Verificare le eventuali esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza sia nei confronti dei dipendenti che delle clientela, legate alla necessità di prevenire, impedire e comunque ostacolare eventuali atti criminosi.

Indicazioni del M.L.P.S.

- Deve rimanere esclusa ogni altra finalità, diretta e indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.
- I dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse, fatte salve esigenze di polizia o di giustizia, e non saranno diffusi o comunicati a terzi.

Indicazioni del M.L.P.S.

- Non saranno adottati dall'azienda, nei confronti dei propri dipendenti, comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o di risarcimento, nel caso in cui, a seguito della raccolta dei dati e della visione delle immagini.
- Saranno registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo delle riprese ed evitando immagini ingrandite, dettagli non rilevanti ed in ogni caso riprese in luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi e servizi).

Indicazioni del M.L.P.S.

- La conservazione dei dati raccolti sarà nei limiti previsti dalla legge (D. Lgs. 196/2003), ovvero per esigenze di giustizia e dietro richiesta da parte dell'autorità competente (giudiziaria o di pubblica sicurezza)
- Le immagini registrate saranno conservate per non più di 2 giorni, trascorsi i quali verranno automaticamente cancellate.

Indicazioni del M.L.P.S.

- Dovrà essere data informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione del sistema, al posizionamento dello stesso ed alle modalità di funzionamento.
- All'impianto non potranno essere apportate modifiche (compresa l'aggiunta di ulteriori apparecchiature).
- L'accesso alle immagini registrate sarà consentito solo congiuntamente, con sistema a "doppia password", di cui una in possesso dell'azienda ed una assegnata ad un rappresentante dei lavoratori.

Interpelli del M.L.P.S.

- Non è sufficiente a legittimare l'installazione un'intesa raggiunta dal datore di lavoro con organi di coordinamento delle RSA di varie unità produttive (*interpello del 05/12/2005*)
- Un sistema di controllo “*in grado di effettuare registrazione audio di chiamate in uscita e in entrata*”, finalizzato al monitoraggio a campione della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela, non rientra nella normativa in argomento, solo nel caso in cui non si riesca a risalire al nominativo dell'operatore (*Interpelo 2/2010*).

Sentenze della Cassazione

- I programmi informatici, che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet dei dipendenti, sono necessariamente apparecchiature di controllo, soggette alle condizioni di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (*sentenza 4375/2010*).